



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.12.2023

Info/198.23/AIA-GIURISPRUDENZA: comunicazione modifica non sostanziale

AIA – GIURISPRUDENZA
LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
NON E' PRESUPPOSTO PER SILENZIO ASSENSO DELLA P.A.
MA IL GESTORE PUO' PROCEDERE CON LA MODIFICA

Una volta decorso il termine dalla comunicazione alla P.A. di una **modifica non sostanziale** il gestore di un impianto in AIA può effettuare la modifica, **ma ciò non significa che si sia formato un silenzio-assenso sull'intervento.**

Questa è in sintesi il contenuto della **sentenza n. 9285 del 27 ottobre 2023** con cui il **Consiglio di Stato** si pronuncia in relazione alla comunicazione di una modifica chiesta dal **gestore di una discarica** autorizzata in AIA e ritenuta dallo stesso "modifica non sostanziale" (in questo caso era inerente all'abbancamento di rifiuti con Codice EER 19 03 05 "rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04"). Sulla questione era intervenuta la Provincia per inibire l'intervento ritenendo la modifica "sostanziale" e sostenendo che ci fosse bisogno di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il Consiglio di Stato, come già in precedenza confermando la sentenza il Tar Piemonte n. 737/2022, ha affermato che l'articolo 29-nonies, del D.lgs. n. 152/2006 *“prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche. Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all'autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90, ricorda che il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale.”*

Sempre secondo il giudice amministrativo deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli *“la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate”*, non essendo prevista *“alcuna perentorietà del termine concesso all'amministrazione”*, la quale può legittimamente intervenire anche successivamente qualora ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.

Per gli approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.